



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"Antonio PACINOTTI" - SCAFATI (SA)
Prot. 0002794 del 16/02/2024
V-2 (Uscita)

Ai Genitori/Alunni
Al D.S.G.A.
Atti/Sito WEB

Direttiva N. 122

Oggetto: Iscrizione alle classi successive alla prima a. s. 2024/25 - Informativa sulle tasse scolastiche obbligatorie e il contributo “necessario” di Istituto.

Si comunica che le iscrizioni degli alunni alle classi successive alla prima per l'a.s.2024/2025 dovranno essere effettuate entro il **24 febbraio 2024**.

Il modulo di iscrizione allegato alla presente direttiva dovrà essere scaricato, compilato e consegnato in segreteria.

Inoltre, dovranno essere versate le tasse scolastiche obbligatorie e il contributo scolastico “necessario”.

Si sintetizzano le informazioni a quanto in oggetto

TASSE SCOLASTICHE OBBLIGATORIE

Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche sono: **tassa di iscrizione € 6,04; taxa di frequenza € 15,13;** taxa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09; taxa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13.

Le tasse scolastiche erariali vanno versate all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di **6,04euro**.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La taxa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di **15,13euro**.

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di **12.09 euro**. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).

Si precisa che l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.

Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di **15,13 euro**, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

Esonero dalle tasse scolastiche.

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n.297 del 1994)

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994).

CONTRIBUTO SCOLASTICO "NECESSARIO".

Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell'Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il **Consiglio di Istituto** ha la facoltà di **determinare annualmente contributi volontari** il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte a coprire le spese standard formativo di alta qualità, all'ampliamento delle dotazioni accessibili all'utenza e dei servizi offerti alla popolazione scolastica.

Ricordando che l'I.I.S. "A Pacinotti" possiede molti laboratori che necessitano di **aggiornamento delle attrezzature**, si è sottolineata la necessità di provvedere al pagamento del contributo da parte di tutti gli alunni iscritti.

Il contributo, come stabilito dal Consiglio d'Istituto, consiste in:

- a) € 20,00 per coprire i costi d'iscrizione e dell'assicurazione;
- b) € 40,00 per il funzionamento didattico e ampliamento dell'offerta formativa.

N.B.: come da Delibera n. 40 del Consiglio d'Istituto del 29/06/2022, gli alunni devono proseguire il percorso di studi scelto al momento dell'iscrizione alle classi prime.

Solo in casi eccezionali, documentati, gli stessi alunni possono cambiare l'indirizzo di studi dal quale provengono.

Tutti gli alunni che non abbiano effettuato l'iscrizione al terzo anno entro il 24/02/2024 saranno assegnati d'ufficio alle classi terze secondo le esigenze organizzative, tali da garantire l'organico di diritto dei docenti a.s.2024/2025.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante la piattaforma PAGO IN RETE.

Per maggiori informazioni consultare il Manuale Tramite il Link:

Htps: https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Maria Lombardana MIRO